



COMUNE DI FICARRA

Città Metropolitana di MESSINA

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza sindacale n. 27 del 10.12.2021

Oggetto: **Revoca dell'Ordinanza n. 26 del 04.12.2021 e riapertura al transito veicolare di una parte di carreggiata della S.P. 144 in corrispondenza del Km 6,00 + 400**

IL SINDACO

nella qualità di Autorità comunale di Protezione Civile

Premesso:

- **che** nelle prime ore di giorno 4 dicembre u.s., in corrispondenza del Km 6,00 + 400 della S.P. 144 (dalla frazione Fosso Pino all'innesto con la S.P. 145 presso Ficarra), a causa delle intense precipitazioni che hanno interessato nei giorni precedenti l'intero territorio comunale, è avvenuto uno smottamento di terreno lato monte che ha interessato la sede stradale, compromettendo il normale transito veicolare;
- **che**, al fine di tutelare e salvaguardare l'incolumità pubblica - nelle more della formalizzazione dei provvedimenti amministrativi e della esecuzione degli interventi di ripristino di competenza della Città Metropolitana di Messina - è stata emessa l'Ordinanza sindacale n. 26/2021, nella qualità di autorità comunale di Protezione Civile, con la quale si provveduto alla chiusura del tratto di strada provinciale interessato dalla frana, con l'interdizione del traffico veicolare fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Considerato che il Comune di Ficarra, al fine di limitare i disagi conseguenti alla chiusura al transito della succitata strada, ha provveduto in via diretta alla rimozione di parte del terreno che ha occupato la carreggiata fino a ripristinare un collegamento di larghezza media di circa 3,50 m, in grado di assicurare il transito degli autoveicoli in senso alternato lungo il tratto in questione;

Evidenziato che si è provveduto a regimentare, in via provvisoria, il decorso delle acque a monte nel tratto di strada interessato dalla frana ed è stato realizzato un canale di scolo a valle per le acque piovane che interessano il medesimo tratto di strada;

Tenuto conto che gli interventi posti in essere sono stati concordati con i funzionari della Città Metropolitana in occasione del sopralluogo congiunto esperito in data 07.12.2021;

Richiamata la nota prot. 10290 del 07.12.2021 indirizzata al Dirigente della Direzione Viabilità della Città Metropolitana con la quale, facendo seguito al sopralluogo effettuato in pari data, sono stati rammentati gli accordi presi, ovvero *"che il Comune di Ficarra - in amministrazione diretta ... avrebbe provveduto a sgomberare circa metà carreggiata in modo da consentire, sebbene in senso alternato, la circolazione dei mezzi"*, specificando che detto intervento si sarebbe effettuato in data 09.12.2021, e che lo stesso avrebbe rappresentato *"una soluzione tampone e provvisoria, nell'attesa che"* la medesima Città Metropolitana di Messina disponesse *"l'intervento di somma urgenza"*;

Dato atto che in data odierna il Sindaco del Comune di Ficarra ha contattato, per le vie brevi, il Dirigente della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Messina informandolo in ordine agli interventi posti in essere dal Comune di Ficarra, nonché in merito alla decisione di procedere - sempre in data odierna - all'apertura al transito degli autoveicoli su una parte di carreggiata, ricevendo ampie assicurazioni circa l'imminente esecuzione degli interventi di somma urgenza necessari a risolvere definitivamente la problematica;

Atteso che in data odierna è stato effettuato un ulteriore sopralluogo da parte del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ficarra, Ing. Francesco Cappotto, e del Geom. Ferdinando Pullella, in rappresentanza della Città Metropolitana di Messina, nel corso del quale è stato preso atto della sistemazione provvisoria realizzata dal Comune di Ficarra e si è concordato di installare un apposito sistema semaforico in modo da consentire l'uso alternato del tratto di strada in questione e di ivi limitare la velocità a 30 Km/h;

Visti:

- l'art. 6 del D.lgs. 2/01/2018 n. 1 *"Codice della Protezione Civile"* che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- l'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 che recita che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è Organo locale di protezione civile e provvede con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizie al Prefetto"*;
- la Legge regionale n.14 del 31 agosto 1998 – Norme in Materia di Protezione Civile;
- l'articolo 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della Legge Regionale Siciliana n. 16 del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali).
- l'art. 12 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1;
- l'art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL che testualmente prescrive: *"Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*,
- il vigente OA.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. n. 16 del 15 marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1. la revoca dell'Ordinanza sindacale n. 26/2021 relativa al divieto di transito veicolare sulla S.P. 144 al Km 6,00 + 400;
2. di riaprire al transito degli autoveicoli una parte di carreggiata del succitato tratto di strada provinciale, previa installazione di una coppia di semafori nelle sezioni terminali del medesimo tratto di strada in modo da consentirne l'uso alternato e di ivi limitare la velocità a 30 Km/h, apponendo la relativa segnaletica.

DISPONE

all'UTC di provvedere all'installazione di idoneo impianto semaforico e di adeguata segnaletica indicante il limite di velocità di 30 Km/h ed il senso unico alternato.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza:

- 1) venga notificata alla III Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Messina per il seguito di competenza;
- 2) venga trasmessa:
 - a S.E. il Prefetto di Messina;
 - all'Ufficio di Polizia Municipale;
 - alla locale Stazione dei Carabinieri;
 - all'Azienda Autolinee Magistro Srl, ai fini del trasporto pubblico scolastico;
- 3) venga pubblicata all'Albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Ficarra.

Le Forze dell'Ordine e l'Ufficio di Polizia Municipale son incaricati della verifica e del rispetto di quanto ordinato con il presente provvedimento

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR Sicilia, Sez. di Catania entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Residenza Comunale, **10.12.2021**

IL SINDACO
Basilio Ridolfo

